

Nota del Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti

Indicazioni autorizzative in merito alla realizzazione delle compostiere ai sensi della DGR 2640/2011

Con riferimento alle richieste di finanziamento presentate dai sub-Ato di gestione dei rifiuti relativamente alla realizzazione di impianti di compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, con particolare riferimento alle proposte presentate:

- dalla Comunità Montana Grand-Paradis, per l'impianto da installare in Comune di Cogne;
- dalla Comunità Montana Valdigne-Mont Blanc, per l'impianto da installare in Comune di Morgex;
- dal Comune di Aosta, per l'impianto da installare in loc. Montfleury;
- dalla Comunità Montana Grand-Combin, per gli impianti da installare in Comune di Etroubles e Roisan;
- dalla Comunità Montana Mont Emilius, per l'impianto da installare in loc. Pila

si precisa quanto segue:

- a) tutte le iniziative sopra richiamate sono da assoggettare alle disposizioni di cui all'articolo 208, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, l'ottenimento dell'autorizzazione regionale è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
 - a. progetto definitivo riferito a tutte le opere edili ed impiantistiche previste per l'installazione dell'impianto, corredato da tutti gli elaborati grafici e tecnici espressamente previsti dalla normativa. Tenuto conto che l'approvazione della Regione sostituisce a tutti gli effetti visti, pareri, nulla-osta, concessioni e autorizzazioni di competenza dei Comuni e della Regione, ivi compresi i titoli abilitativi edilizi e l'agibilità, è necessario che il progetto definitivo sia corredato di tutta la documentazione anche riferita a tali aspetti. Inoltre, in considerazione della particolarità degli impianti da realizzare, tenuto conto, fra l'altro che sia l'impianto che lo svolgimento delle attività di compostaggio rientrano nella classificazione di Industria insalubre di prima classe, ai sensi dell'articolo 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie (RD. 1265/1934), deve essere posta particolare attenzione all'ubicazione dell'impianto e verificata la necessità o meno dell'applicazione della deroga del Sindaco prevista dall'articolo 217 della normativa medesima. Ai fini della progettazione è necessario, altresì, verificare dal punto di vista dei vincoli di natura territoriale e ambientale (vincoli di inedificabilità) l'idoneità del sito ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2939, del 10 ottobre 2008. Nel caso in cui il sito presenti un vincolo che, previa adozione di opportune misure, consenta la realizzazione dell'opera e lo svolgimento dell'attività, in considerazione del grado del vincolo, deve essere presentata la documentazione tecnico-descrittiva prevista dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 2939/2008;
 - b. una relazione tecnica specifica riportante tutte le indicazioni inerenti in modo puntuale la gestione dei rifiuti, secondo il dettaglio riportato in calce al modulo di richiesta di autorizzazione. Tale relazione deve riportare, altresì:
 - i. l'indicazione della qualità del prodotto finale ottenuto dai processi di trasformazione, tenendo presente dei vincoli fissati dalla normativa vigente per l'utilizzo in agricoltura di tale prodotto;

- ii. l'indicazione dei controlli qualitativi che verranno eseguiti sul prodotto finale ottenuto, tendendo presente che tali controlli dovranno essere eseguiti da laboratori accreditati. Si precisa a tale fine che essendo l'ARPA organo tecnico nelle fasi di controllo ufficiale, per i cinque impianti sopra indicati, la stessa non potrà essere coinvolta in campagne di verifica qualitativa;
- iii. l'indicazione della destinazione finale del prodotto ottenuto dalla trasformazione;
- c. ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione unica ambientale (inserita con una modifica recente della Parte IV del d. lgs. N. 152/2006 e da rilasciare agli impianti di gestione dei rifiuti per i quali risulta necessario acquisire anche altre autorizzazioni ambientali), tenuto conto che emerge dalla documentazione allegata alle richieste di finanziamento, che sia l'impianto che le attività successive alla prima fase di maturazione del compostato (cumuli) comportano la produzione sia di emissioni convogliate (impianto) che di emissioni diffuse (cumuli), oltretutto della formazione di liquami, per i quali è necessario valutare l'opportunità o meno di autorizzarne lo scarico è necessario contestualmente richiedere tali autorizzazioni (produzione emissioni in atmosfera ed eventualmente scarico). La modulistica inerente la gestione dei rifiuti riporta contestualmente solo la richiesta di autorizzazione alla produzione di emissioni diffuse, in quanto le tipologie di impianti di smaltimento (discariche di inerti) e/o attività (recupero ambientali o recuperi di rifiuti inerti) di smaltimento e recupero rifiuti fino ad ora autorizzati prevedevano solo tale casistica, mentre non vi sono le altre due. Ciò anche perché le attività per le quali ad oggi sono state rilasciate autorizzazioni uniche sono state solo quelle soggette ad A.I.A..
E' necessaria, inoltre, la relazione previsionale di impatto acustico, obbligatoria per ogni nuova realizzazione o attività.
A tale fine, pertanto, ho aggiornato la modulistica e riportato in allegato tutta la documentazione necessaria anche per l'ottenimento contestuale delle altre autorizzazioni;
- b) per le cinque iniziative sopra richiamate è necessario eseguire, prima della presentazione della richiesta di approvazione del progetto e di esercizio e gestione delle attività, la verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12;
- c) qualora le iniziative siano da assoggettare anche alla V.I.A., il procedimento di valutazione della VIA e di autorizzazione è unico e l'acquisizione della VIA è atto endoprocedimentale rispetto a quello autorizzativo. In relazione a ciò gli interessati dovranno presentare la VIA contestualmente a quanto precisato al punto a);
- d) è necessario che venga definito, sin da ora, chi sono i soggetti competenti a presentare le richieste di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'opera e di autorizzazione all'esercizio e alla gestione. In particolare, è necessario verificare quale tipologia di appalto è attualmente in essere presso i sub-Ato interessati alle iniziative sopra indicate. Qualora, infatti, il contratto in essere è rappresentato da una concessione di servizio pubblico locale, tutta la pratica (dalla verifica dell'assoggettabilità alle fasi successive) può essere presentata dall'impresa concessionaria. Qualora, invece, il contratto in essere è una gestione di servizio pubblico locale, la procedura va divisa in due:
 - a. la verifica preliminare di assoggettabilità e la richiesta di approvazione del progetto con il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione delle opere e all'esercizio dell'attività, sono in capo all'Autorità di sub-Ato;
 - b. la richiesta di autorizzazione alla gestione dell'attività (da rilasciare successivamente alle altre sopra specificate) è in capo all'impresa affidataria della gestione del servizio

pubblico locale;

- e) altro aspetto è rappresentato dalla prestazione a favore della Regione di una garanzia finanziaria che deve essere presentata dal soggetto incaricato della fase di gestione, prima dell'avvio della stessa. Tale garanzia è proporzionale alla quantità di rifiuto conferito presso l'impianto e dal volume degli stoccaggi di maturazione. Va prestata prima dell'avvio della gestione per un tempo pari alla durata dell'autorizzazione, più due anni successivi alla scadenza;
- f) ultimo aspetto è la durata delle autorizzazioni. Attualmente la normativa indica tale tempo in 10 anni (garanzia, quindi, da prestare per 12 anni – 10 + 2). E' chiaro, peraltro, che nel caso sopra specificato la durata deve essere fissata in relazione alla durata degli appalti in essere presso i sub-Ato. Ciò anche perché le imprese interessate non prestano sicuramente una garanzia finanziaria oltre il tempo di durata del loro contratto, fatti salvi i due anni obbligatori successivi alla scadenza dell'autorizzazione.

Per quanto concerne le altre tipologie di compostiere è necessario fare una verifica più puntuale per valutare la possibilità di ricomprenderle nelle attività di compostaggio domestico e quindi da non assoggettare ad autorizzazione, ma per le quali è necessario fissare delle prescrizioni tecnico-operative.

In particolare, è necessario che, oltre a specificare che dovranno essere assicurate tutta una serie di procedure di tipo operativo:

- a) verifica delle tipologie di rifiuti che vengono avviate al trattamento;
- b) verifica della corretta miscelazione fra i diversi composti necessari alla produzione del compost;
- c) durata del ciclo di trattamento: il ciclo è composto oltreché dei 60 giorni per la prima fase, composto da una seconda fase di ulteriore maturazione del prodotto ottenuto più o meno lunga a seconda del periodo (più lunga in inverno), dell'esposizione, dell'altitudine, ecc.;
- d) verifica puntuale della qualità del prodotto ottenuto. A tale proposito si potrà collaborare con ARPA e IAR;
- e) destinazione finale del prodotto ottenuto: che dovrà essere utilizzato in orticoltura o in attività florovivaistiche e non già su prati o aree verdi,

è necessario che i sub-Ato individuino, per ognuna delle strutture in cui ritengono di dover installare una compostiera manuale, un soggetto che risulta responsabile che assicuri il rispetto delle prescrizioni operative.

06.04.2012